

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI
TRIESTE

Prot. n.

OGGETTO: Convenzione per la realizzazione del “Progetto per lo sviluppo di piccole azioni per l’accrescimento del livello di autonomia quotidiana per persone con disabilità intellettiva”.

Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste:
01258370327

Codice Fiscale Associazione Oltre Quella Sedia di Trieste: 90123060320

Premesso che:

- in base all’atto Aziendale dell’A.S.U.I.Ts, ex provvedimento n. 843 dd. 06.12.2017 – rientrano nella missione aziendale le finalità di *“prevenzione e promozione della salute delle persone e della comunità”*, con *“l’impegno ... di mantenere un’organizzazione con i confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali , per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale”* e promuovendo *“livelli di salute sostenibile del singolo e della comunità”*, anche attraverso l’impegno per lo sviluppo di un *welfare* locale e partecipato, che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute, favorendo la collaborazione con altri enti, istituzioni e con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale, per garantire servizi più aderenti alle necessità dei cittadini che si rivolgono ai servizi sanitari;
- l’art. 27 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante *“Definizione e*

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”, prevede:

✓ al comma 1, la garanzia - da parte del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito dell’assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto - alle persone con disabilità complesse della *“presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico e riabilitativo individualizzato, differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:*

h) interventi psico-educativi, socio-educativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana;

j) gruppi di sostegno;

k) interventi sulla rete sociale e informale;”

✓ al comma 2, l’integrazione dell’assistenza distrettuale alle persone con disabilità complesse mediante *“interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione”*;

- la Regione Friuli Venezia Giulia, con L.R. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. – recante *“Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”* - ha auspicato l’adozione di misure attuative coordinate all’interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle condizioni di bisogno, di

disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell'integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo - nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro;

▪ in base al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, riportante il “Codice del Terzo Settore”:

- sono enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, riconosciute o non riconosciute, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività d'interesse generale, in forma di azione volontaria, ... ed iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (cfr. art. 4);
- la parola Onlus è sostituita da “enti del Terzo settore di natura non commerciale” (cfr. art. 89);
- gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cfr. art. 5, comma 1);
- fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (subordinata agli adempimenti di cui all'art. 53), continuano ad applicarsi le norme previgenti Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del

- Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (cfr. art. 101);
- le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con i predetti enti convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (cfr. art. 56);
 - la L.R. 9 novembre 2012, n. 23 e s.m. ed i. "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale", ha codificato, in maniera strutturata ed organica, fra altro, la materia dei rapporti delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale al fine di sostenere e promuovere la loro attività e di favorire il loro coordinamento, prevedendo, in particolare, all'art. 14 (per le organizzazioni di volontariato) e all'art. 25 (per le Associazioni di promozione sociale) - in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa - per le organizzazioni di volontariato e per le Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro da almeno sei mesi nei rispettivi Registri, la possibilità di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali;
 - il coinvolgimento attivo delle associazioni del territorio, sia nella progettazione che nell'organizzazione di iniziative, attività e servizi, rappresenta un punto di forza nel garantire interventi economicamente sostenibili, che assicurino livelli di qualità e di integrazione e la sinergia tra pubblico e privato sociale rappresenta qui un valore aggiunto culturale e strategico, poiché finalizzato ad obiettivi di sviluppo di comunità;
 - l'A.S.U.ITs, con decreto n. 225 dd. 13.04.2017, ha approvato, per le

motivazioni ivi esposte, la stipula di una convenzione con l'Associazione di promozione sociale Oltre Quella Sedia di Trieste, allo scopo di far eseguire agli associati alcuni lavori di piccola manutenzione come, ad esempio, pitturazioni di manufatti esterni quali panchine, staccionate, vasi e/o di altri manufatti di vario materiale mediante interventi di recupero, per un periodo di due anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione (20.04.2017);

- l'Associazione di promozione sociale Oltre Quella Sedia di Trieste, con nota pervenuta in data 07.06.2018 (Prot. A.S.U.I.Ts n. 30867.T.GEN.I.2.C.3 dd. 07.06.2018), conservata in atti, ha presentato una proposta di attività progettuale finalizzata a *“creare opportunità di crescita circolare che parte dalle persone con disabilità che sono nei percorsi di autonomia di OqS”* fino a giungere all'utenza seguita dall'A.S.U.I.Ts nelle sue varie sfere di competenza per cooperare unitamente allo sviluppo di percorsi utili al cittadino sia come singolo sia come collettività;

- con decreto n. 613 dd. 01.06.2018, l'A.S.U.I.Ts ha dato avvio al procedimento volto a comunicare alle Associazioni di volontariato e di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi Registri regionale di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i, aventi sede nel territorio di competenza dell'A.S.U.I.Ts ed operanti nel settore sociosanitario, di aver ricevuto una proposta progettuale da parte di altra Associazione di promozione sociale, per lo sviluppo e la realizzazione del *“Progetto per lo sviluppo di piccole azioni per l'accrescimento del livello di autonomia quotidiana per persone con disabilità intellettiva”*, secondo le caratteristiche e con le modalità di cui alla Comunicazione e relativo allegato (fac-simile di manifestazione d'interesse), uniti al provvedimento n.

613/2018 cit. e ivi, contestualmente, approvati;

- con decreto n. 734 dd. 19.09.2018, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'A.S.U.I.Ts. nel prendere atto che non sono pervenute manifestazioni d'interesse in termini, ha stabilito, fra l'altro, di addivenire alla stipula della convenzione per la realizzazione del "Progetto per lo sviluppo di piccole azioni per l'accrescimento del livello di autonomia quotidiana per persone con disabilità intellettiva" con l'Associazione di promozione sociale Oltre Quella Sedia di Trieste, che ha proposto il Progetto medesimo;

- con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l'A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di prendere atto della contestuale risoluzione della convenzione approvata con decreto n. 225 dd. 17.04.2017 e di modificare lo schema di convenzione di cui al decreto n. 734/2018 cit. secondo lo schema di convenzione riportato;

- l'Associazione Oltre Quella Sedia Trieste risulta iscritta al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, nel settore socio-sanitario, al n. 69, ex decreto n. 5093 dd. 22.12.2014;

tutto ciò premesso

TRA

l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata (nel prosieguo A.S.U.I.Ts), in persona della dott.ssa Alessandra Crocenzi, in qualità di Responsabile della S.S. Dipartimentale Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, delegata dal Direttore Generale dell'A.S.U.I.Ts, ex decreto n. 267 dd. 12.04.2018, con sede in Trieste, Via Giovanni Sai nn. 1-3,

E

l'Associazione di promozione sociale Oltre Quella Sedia (nel prosieguo "Associazione"), nella persona del suo rappresentante legale

si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 – Premesse e risoluzione della convenzione dd 20.04.2017

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Con la presente convenzione, le parti concordano di prendere atto della contestuale risoluzione della convenzione sottoscritta in data 20.04.2017 ed approvata con decreto n. 225 dd. 13.04.2017, per assorbimento dei contenuti della medesima nel presente atto convenzionale.

ART. 2 – Oggetto e finalità

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di un progetto, che si sviluppa nel contesto dell'umanizzazione, nel cui ambito, persone con disabilità intellettiva, che stanno sviluppando livelli di autonomia in diverse aree della vita quotidiana (autonomie domestiche, cura del sé e della propria immagine, autonomie relazionali, sul territorio e pratiche manuali), si propongono come soggetti attivi ed utili verso l'altro ed il territorio, mettendo a disposizione le loro capacità, talenti ed attitudini, con l'obiettivo congiunto delle parti di favorire lo sviluppo di opportunità di crescita circolare, che parte dalle persone con disabilità, inserite nei percorsi di autonomia dell'Associazione Oltre quella sedia fino a giungere all'utenza seguita dall'A.S.U.I.Ts nelle sue varie sfere di competenza, per cooperare - unitamente - allo sviluppo di percorsi utili al cittadino sia come singolo sia

come collettività.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni nelle quali si concretizza il

Progetto sono:

- animazione per RSA e Microaree (tombola, carte, socializzazione ..);
- investire nelle relazioni attraverso le “reciproche potenzialità”;
- aiuto alle persone nei momenti di solitudine attraverso situazioni

socializzanti;

- restauro di piccoli mobili;
- cura di sazi verdi interni ed esterni - pulizia e piccola manutenzione

aree esterne;

- piccolo artigianato per preparazione gadget per eventi;
- decorazioni artistiche in vari contesti dell’A.S.U.I.Ts.

Al fine della realizzazione di alcune delle attività previste, l’A.S.U.I.Ts mette a disposizione di Oltre Quella Sedie alcuni spazi della sede della Microarea di Melara, sita in Via Pasteur n. 41/e, nello specifico, due stanze attigue, utilizzate, in precedenza dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell’allora Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 “Triestina”, per un totale di mq 31,72.

ART. 3 – Referenti aziendali

I Referenti aziendali per le attività oggetto del rapporto convenzionale sono:

- la dott.a Monica Bonetti, Responsabile del Servizio infermieristico per le Microaree afferenti al Distretto 4;
- l’arch. Laura Ventre della S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio;
- il dott. Corrado Crusiz, neuropsicologo del Distretto n. 2.

Ad essi è demandata la verifica della corretta gestione delle attività convenzionate in termini qualitativi e quantitativi, l'individuazione di adeguate modalità di raccordo, supervisione e coordinamento con il personale dell'Associazione e ogni altra previsione specificata nel presente testo.

ART. 4 – Modalità operative

L'Associazione si impegna a svolgere le attività oggetto della presente convenzione presso la sede della Microarea di Melara, sita in Via Pasteur n. 41/e, in due stanze attigue - precedente utilizzate dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell'allora A.S.S. n. 1 "Triestina" - per un totale di una superficie pari a mq 31,72 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

ART. 5 – Impegni dell'A.S.U.I.Ts

L' A.S.U.I.Ts, oltre quanto esplicitato nel precedente articolo, si impegna:

- ad assicurare, attraverso i propri Referenti aziendali per le attività oggetto della convenzione, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, di monitoraggio e verifica della qualità, anche in ordine alle risorse a disposizione;
- a fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti,
- a rimborsare i costi sostenuti dall'Associazione per l'espletamento delle attività convenzionali – derivanti dall'acquisto dei materiali di consumo utilizzati nonché il costo polizza assicurativa ex art. 18 D.Lgs. n. 117/17 e s. m. ed i. - secondo quanto previsto dal successivo art. 11 del presente

atto, fino ad un massimo di Euro 800,00.- (ottocento/00) per ogni anno di vigenza della convenzione.

ART. 6 - Modalità organizzative ed impegni dell'Associazione

L'Associazione deve:

- operare in stretto raccordo con i Referenti aziendali e svolgere le attività previste, sulla base delle modalità operative concordate, apportando il proprio contributo qualificato;
- individuare i propri operatori e/o volontari idonei ad effettuare le attività previste, garantendone l'intervento nei modi e nei tempi concordati;
- fornire ai Referenti aziendali del Progetto, individuati all'art. 3, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'elenco degli operatori partecipanti, a qualsiasi titolo, alle attività convenzionali, con indicazione del ruolo e della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e/o dei collaboratori necessari per la qualificazione dell'attività medesima;
- indicare il/i proprio/i Referente/i per le attività convenzionate, che assuma il ruolo di coordinatore delle attività convenzionate;
- garantire la piena adesione ad attività e incontri di monitoraggio e supervisione dell'applicazione del Progetto, per valutare l'andamento e l'efficacia e concordare eventuali aggiustamenti operativi e/o proposte di modifica;
- segnalare ai Referenti aziendali l'insorgenza di eventuali criticità e/o modifiche durante lo svolgimento delle attività programmate.

L'Associazione si impegna a svolgere le attività sopra indicate garantendo di:

- mantenere il rapporto con il Referente aziendale, in particolare per quanto concerne la verifica dell'attività svolta e la partecipazione alle riunioni di verifica degli interventi;
- curare i reports concordati, da cui risultino le attività svolte e le prestazioni fornite;
- osservare le indicazioni di merito fornite dai Referenti aziendali nonché a perseguire gli obiettivi concordati e ad operare in stretta integrazione con l'A.S.U.I.Ts;
- rendicontare tutte le spese sostenute secondo le modalità previste all'art. 10 della presente convenzione.

ART. 7 – Durata

La durata della presente convenzione è di tre anni, con decorrenza, dalla sottoscrizione.

Alla scadenza, le parti esamineranno i risultati raggiunti e valuteranno l'opportunità di rinnovo/proroga del rapporto convenzionale, da formalizzare con apposito provvedimento aziendale, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni convenzionali.

ART. 8 – Recesso, rinuncia e risoluzione

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

Qualora l'Associazione non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nella presente convenzione ovvero si riscontrassero deficienze nell'esecuzione delle attività convenzionate, tali da non consentire la prosecuzione della collaborazione, sarà facoltà dell'A.S.U.I.Ts di risolvere,

in qualsiasi momento e senza il predetto preavviso, il rapporto convenzionale.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione alle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'A.S.U.I.Ts. per eventuali danni e disservizi cagionati all'A.S.U.I.Ts. medesima.

ART. 9 – Rimborso spese

L'importo per l'acquisto dei prodotti di consumo utilizzati per le attività convenzionali, pari a massimi Euro 800,00 (ottocento/00) per ciascun anno di durata convenzionale, verrà erogato a seguito della presentazione – a cadenza semestrale - degli scontrini delle spese affettivamente sostenute da parte dell'Associazione.

Nell'ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall'Associazione, risultasse incompleta o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l'A.S.U.I.Ts procederà ad erogare il rimborso sino alla cifra debitamente rendicontata.

Nell'ipotesi in cui non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, la corresponsione del rimborso spese sarà sospesa fino alla ricezione di quanto richiesto, con

conseguente interruzione del rimborso.

ART. 10 – Responsabilità ed assicurazioni

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'A.S.U.I.Ts o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'A.S.U.I.Ts anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'A.S.U.I.Ts. è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività della struttura siano assicurati contro gli infortuni e le

malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. E' onere dell'Associazione produrre all'A.S.U.I.Ts copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'A.S.U.I.Ts, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione, e si impegna a manlevare l'A.S.U.I.Ts da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo al medesimo, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'A.S.U.I.Ts è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'A.S.U.I.Ts rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno

rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienico-sanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

L'Associazione si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori osservino la massima diligenza nell'esercizio delle attività convenzionali svolte all'interno degli spazi di cui all'art. 2, in modo da non arrecare danni o altro nocumento agli spazi medesimi e/o agli arredi in essi contenuti o alle attrezzature delle quali sia, eventualmente, concesso l'utilizzo.

ART. 11 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'A.S.U.I.Ts, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'A.S.U.I.Ts medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia

ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Deve essere garantita la non prevalenza delle ore di prestazioni effettuate da eventuali collaboratori esterni/dipendenti - esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione o, comunque, assolutamente indispensabili per qualificare l'attività convenzionata - rispetto a quelle garantite con personale volontario (ex art. 32, D.Lgs. n. 117/2017).

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere ai Referenti dell'A.S.U.I.Ts - come individuati all'art. 3 - l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi

nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'A.S.U.I.Ts. ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

ART. 12 – Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. ed i., al D.Lgs. n. 101/2018 ed al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), tutti in materia di protezione di dati personali e sensibili. La normativa nazionale deve essere applicato in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo.

Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere nell'espletamento delle attività convenzionate, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con il presente atto, è nominato, dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, Responsabile del Trattamento di dati ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s. m. ed i.; a sua volta, detto legale rappresentante si impegna a nominare "Incaricati del Trattamento" tutti gli operatori impegnati nell'attività in oggetto per i dati che vengono trattati per conto di questa Azienda e in occasione dei servizi effettuati ai sensi della presente convenzione.

Di tale nomina dovrà esserne data debita comunicazione all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.

Prima delle stipula, l'A.S.U.I.Ts acquisirà dall'Associazione, nella persona del legale rappresentante, il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, mediante sottoscrizione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n 196/2003 e s.m. ed i. e dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679).

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'A.S.U.I.Ts (o per conto dell'ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" e/o dell'ex Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste) nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 13 – Codice di comportamento

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti

dal “Codice di comportamento dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62”, approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 14 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

ART. 15 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto sono a carico dell’Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 27 bis, tabella allegato B, del D.P.R. n. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 131/86 e s.m. ed i, con spese a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste -

-.....-

Per l’Associazione

- -